

Vittime del dovere, sentenza storica

I danni da uranio impoverito ed amianto su militari e civili



Militari italiani in azione

Sentenza storica per le “vittime del dovere”.

La legge 266 del 2005 aveva previsto per la Polizia di Stato e i Carabinieri dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo; successivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 7.7.2006 n.243 i benefici erano stati estesi anche ad altre figure di dipendenti pubblici e specificatamente agli appartenenti alle Forze Armate, ma solo se si fossero trovati in determinate condizioni; nonché anche ai civili pubblici dipendenti. Nel tempo per l'accertamento del diritto ad ottenere l'indennità di “vittime del dovere” si era verificata una notevole anomalia: sia i Tribunali Amministrativi che quelli ordinari avevano rigettato le richieste presentate in via giudiziaria da alcuni militari che avevano contratto una malattia “sconosciuta” in zona di guerra e durante le missioni in terra straniera. Infatti dopo il rigetto della domanda da parte del Ministero degli Interni preceduto dalla valutazione negativa della Commissione per la verifica del riconoscimento di causa di servizio, per mancanza del nesso di causalità, la questione era stata posta in attesa che la scienza matematica fornisse in qualche modo elementi di chiarezza, tra i

servizio prestato e il luogo ove questo era avvenuto, l'insorgere delle patologie psicofisiche.

La stessa questione del non riconoscimento della causa di servizio ai fini della speciale indennità aveva riguardato anche i dipendenti civili che avevano contratto delle patologie psicofisiche "non riconoscibili" secondo le direttive tecniche periodicamente ammesse dal Ministero della Difesa e quindi si erano rivolti al Giudice Ordinario. La stessa stabilisce che Militari e non che erano stati esposti all'uranio impoverito e la loro causa dopo il 1° e 2° grado era "approdata alla Suprema Corte di Cassazione che ha emesso una sentenza esemplare ed esauriente e che precedentemente, si erano visti rigettate le loro richieste di ottenere i benefici della legge "vittime del dovere"; perché non avevano dimostrato l'esistenza del nesso di causalità non avevano più l'obbligo di tale condizione, in quanto la sola circostanza che avevano operato in zona dove vi era l'uranio impoverito era bastevole all'accoglimento della domanda.

Finalmente la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione che con sentenza n.23300/2016 ha stabilito che: "Il militare (o civile) colpito da patologia fatale causata dal contatto con l'uranio impoverito, fa parte della categoria delle "vittime del dovere". La sentenza della Suprema Corte è notevole in quanto supera l'ostacolo maggiore sino ad oggi frapposto tra, le legittime istanze di indennità degli infermi e il diniego del Ministero e del Comitato, disponendo in modo categorico che non vi è più la necessità di dimostrare il nesso di causalità tra il servizio prestato e la malattia insorta, basta che il ricorrente dimostri di esser stato presente in zona di guerra e non, ove vi era il deposito o l'impiego di uranio impoverito. Questa sentenza della Cassazione può essere utilizzata, come principio sia per quelli che con certezza sono stati esposti alle radiazioni nucleari o hanno lavorato in zone "particolari", siano essi militari o civili, ed anche per coloro che hanno operato in zone piene di amianto.

Avv. Vincenzo Gigante

Esperto in materia militare



Tratto da:

7 marzo 2017

<http://www.tarantobuonasera.it/news/cronaca/468466/vittime-del-dovere-sentenza-storica>